

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

(approvato con Delibera del COA del... 8/4/2024

- sostituisce quello in vigore -

1. Costituzione

1. In applicazione della normativa nazionale ed europea è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni (d'ora innanzi per brevità COA), anche ai sensi dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012 e succ. mod., il Comitato per le Pari Opportunità (d'ora innanzi per brevità CPO) che si prefigge di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori determinati da: appartenenza di genere, origine etnica, condizioni di disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e su qualsivoglia altra ragione e/o condizione personale che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 247/2012 e succ. mod..

2. Il Comitato ha la propria sede presso il COA.

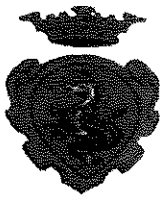
2. Composizione

1. Il Comitato è composto da avvocate/i iscritte/i all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Terni, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

2. Il numero delle/dei componenti del CPO corrisponde a quello dei/delle componenti del COA e così come segue:

- a) 5 membri, qualora l'Ordine conti fino a cento iscritti;
- b) 7 membri, qualora l'Ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) 9 membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquecento iscritti;

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'

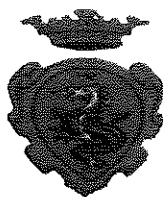


- d) 11 membri, qualora l'Ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) 15 membri, qualora l'Ordine conti fino a duemila iscritti;
 - f) 21 membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquemila iscritti;
 - g) 25 membri, qualora l'Ordine conti oltre cinquemila iscritti.
3. Uno/a dei componenti è designato/a dal COA nel termine di giorni 10 dalla proclamazione degli/delle eletti/e.
4. Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Segretaria/o.

3. Funzioni

1. Il Comitato propone, anche tramite il COA, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:
- a) elabora proposte idonee a favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti gli/le avvocati/e ed i/le praticanti sia nell'accesso che nella crescita dell'attività professionale;
 - b) promuove e attua attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli /delle avvocati/te e dei/delle praticanti eventualmente operanti in condizioni di disparità nell'ambito territoriale dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
 - c) promuove iniziative e confronti sulle pari opportunità anche con il coinvolgimento degli/le avvocati/te e i/le praticanti, gli/le altri/i operatori/trici del diritto, le Istituzioni e gli Enti;
 - d) elabora, propone, diffonde codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità;
 - e) propone attività per la diffusione del valore delle differenze, ed altresì della normativa antidiscriminatoria, anche attraverso la formazione professionale con attenzione anche al rispetto delle regole deontologiche;
 - f) individua e prospetta forme di sostegno e comunque iniziative per promuovere la crescita professionale di avvocati/te e praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità, supportando anche la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi;

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



g) avanza proposte per iniziative ed interventi che tengano conto degli studi sul tema ed altresì con riferimento al diritto ed alla giurisprudenza eurounitaria;

h) diffonde tempestivamente le informazioni sulle iniziative intraprese anche per il tramite del COA.

2. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi dal COA e/o dalle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/2012 e succ. modif., a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora sia con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, e interloquisce con i CPO di altri Ordini professionali, Enti locali, di Università, le Consiglieri di parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4. Il Comitato può istituire, con propria delibera, e previa approvazione del COA del relativo Regolamento, uno "sportello di ascolto" con lo scopo di fornire agli iscritti all'Albo e ai Registri informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

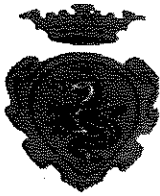
**4. Funzioni della/del Presidente, del/della Vicepresidente e della/del
Segretaria/o**

1. La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

2. La/il Vicepresidente:

- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;



- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

3. La/il Segretaria/o:

- ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del COA e di ogni altra attività di interesse del Comitato;

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

3. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli uffici e del personale del COA per le usuali attività di segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato si riunisce – in caso di necessità anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.

2. Delle riunioni viene redatto verbale in forma riassuntiva, a cura della/del segretaria/o, da pubblicarsi sul sito web del COA nella pagina dedicata al CPO o, comunque, con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o all'Albo ed ai Registri.

3. La riunione è validamente costituita con la presenza – in caso di necessità anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

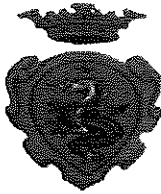
4. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica.

5. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, impedimento assoluto e permanente, decadenza, dimissioni e cessazione

1. La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del CPO, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense, dell'Organismo ex art. 39 L.P., del Consiglio Giudiziario distrettuale, del Consiglio Distrettuale di Disciplina ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi. L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. In difetto, si intende

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



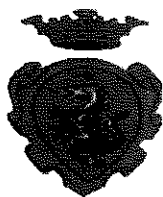
rinunciataria/o e il CPO ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

2. Nel caso di impedimento assoluto e permanente il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento che ha provocato l'impedimento.

3. Nel caso di dimissioni di una/un componente eletta/o, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti entro trenta giorni dall'evento.

4. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Terni, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Analoga decadenza è prevista per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. In quest'ultimo caso la decadenza è dichiarata dal Comitato, anche a maggioranza dei partecipanti alla riunione, previo ogni opportuno accertamento e previa audizione dell'interessato/a della quale dovrà essere contestualmente redatto apposito verbale. Saranno da considerarsi assenti giustificati i Componenti che adducano i seguenti impedimenti: a) il concomitante svolgimento di udienze fissate successivamente alla convocazione della riunione; b) il concomitante svolgimento di impegni professionali collegati ad altre funzioni quali, a titolo di esempio ed in via esemplificativa, quelle di Tutore, Curatore, Curatore speciale del minore, e quanto altro comunque connesso con nomine giudiziarie, impegni per i quali il/la Componente riceva notizia successivamente alla convocazione della riunione e per i quali prevalga l'urgenza di tutela dell'assistito/a e/o della procedura giudiziaria e, comunque, non rinviabili nè delegabili; c) stati di malattia; d) l'assolvimento degli obblighi familiari e genitoriali per maternità/paternità, puerperio, attività di cura della prole infra dodicenne, o con disabilità a prescindere dall'età, ed altresì di caregiver di stretti congiunti, attività non programmabili e non delegabili; e) ciascun componente avrà cura di comunicare via mail l'impedimento e la motivazione nei 2 giorni precedenti la data fissata per la riunione; f) per le ipotesi di impedimenti imprevisti ed imprevedibili che si verificano decorsi i 2 giorni di cui



sopra, la comunicazione che precede sarà inviata entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della riunione.

6. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

1. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e risorse

1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il COA dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato siano pubblicate senza ritardo nel sito del COA alla pagina dedicata;
- che nel bilancio del COA, sia previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a sostenere i costi da sostenersi dal CPO per promuovere azioni positive, iniziative, eventi formativi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

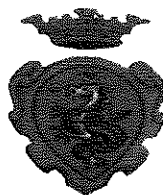
9. Elezioni delle/dei componenti del Comitato, designazione, proclamazione

1. Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, e si svolgono contestualmente con quelle per il rinnovo dei componenti del COA.

3. Le/i componenti del Comitato Pari Opportunità non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

4. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni corrispondenti a quelli nei quali si è svolto il precedente mandato quadriennale. Ai fini della ricandidatura non si considera svolto il mandato in uno dei due precedenti

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



quadrienni consecutivi se espletato per un periodo inferiore a due anni e per cause diverse da quelle di cui all'art. 6 punti 3 e 4.

5. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli avvocate/i che alla data di scadenza del deposito delle candidature risultino iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni speciali degli Avvocati di Terni. Sono esclusi/e dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

6. Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, fermo restando il caso di ineleggibilità di cui al precedente art. 6 n.1.

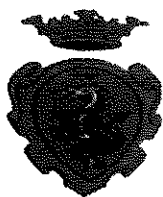
7. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. Ciascuna lista può recare un massimo di due terzi dei nominativi dei componenti da eleggere e deve, pena l'ineleggibilità, indicare le/i candidate/ti appartenenti ai due generi; al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura della/del candidata/to presente in più liste. La candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidata/candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

8. Le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del COA almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9. Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del COA almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà a indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

10. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni contenute in quello vigente per le elezioni del COA.

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'

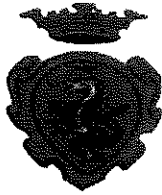


11. Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal COA.
12. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del COA, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del COA o da altra/o avvocat/a designata/o dalla/dal Presidente del COA.
13. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.
14. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, pena la nullità della scheda.
15. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, a tutela del genere meno rappresentato, ciascun elettore/trice può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Numero componenti del CPO da eleggere	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
4	2	1	1
6	4	2	2
8	5	3	2
10	6	4	2
14	9	6	3
20	13	8	5
24	16	10	6

16. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

ORDINE AVVOCATI TERNI
COMITATO PARI OPPORTUNITA'



17. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

18. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocat/a iscritta/o all'Albo può proporre reclamo al COA entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

19. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del COA entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

11. Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente a una relazione illustrativa, all'approvazione del COA, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

2. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del COA in attuazione dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012, dalla medesima data sostituisce quello in vigore e copia dello stesso verrà resa pubblica mediante l'inserimento nel sito del COA e nella pagina dedicata al CPO.

Approvato dal COA con delibera del ...

8/4/2024

la Presidente

Avv. Agnese Vergari

Firmato digitalmente da:
Agnese Vergari

Data: 29/11/2024 11:24:38

la Segretaria

Avv. Sara Iacaroni

Firmato digitalmente da: Sara Iacaroni
Data: 29/11/2024 13:00:26

CAS

VERBALE DELL'8/4/2024